

Assegno divorzile: i criteri per calcolarlo dopo le Sezioni Unite

Cassazione civile, sez. I, sentenza 23/04/2019 n° 11178

La sentenza n. 18287/2018 SSUU ha decretato il superamento dello “storico” criterio del tenore di vita dei coniugi come parametro di determinazione dell’assegno divorzile. Questo ha comportato notevoli problemi interpretativi ed applicativi, soprattutto rispetto ai procedimenti pendenti in Cassazione all’epoca della pronuncia.

Con l’ordinanza n. 11178 del 23 aprile 2019 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha indicato quali siano i criteri e le valutazioni determinanti in materia di assegno divorzile.

La pronuncia trae origine dal ricorso contro una sentenza della CdA attributiva dell’assegno divorzile in favore della ex coniuge del ricorrente che ne contestava il diritto alla percezione, lamentando che la Corte si fosse limitata a comparare i redditi delle parti senza verificare se la richiedente fosse oggettivamente impossibilitata a procurarsene di propri.

Contestava inoltre l’ammontare dell’assegno, rilevando che la Corte avesse valutato unicamente la disparità reddituale esistente tra le parti, omettendo invece di applicare i criteri dettati dall’art. 5 della Legge n. 898 del 1970 in punto di quantificazione dell’assegno.

Avendo, la sentenza delle SSUU, valorizzato il principio di solidarietà post coniugale, ne consegue che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l’assegno divorzile, il Giudice dovrà

- 1) comparare, anche d’ufficio, le condizioni economico – patrimoniali delle parti e, qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli,
- 2) accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all’art. 5 sesto comma della Legge n. 898/1970. In particolare
- 3) valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.

All’esito di tali valutazioni dovrà infine quantificare l’assegno divorzile, rapportandolo non (più) al pregresso tenore di vita familiare né all’autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.

La pronuncia delle SSUU ha avuto un effetto dirompente sui processi in corso, incidendo non solo sull’interpretazione del quadro normativo di riferimento ma anche e soprattutto sul piano processuale di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti e di conseguente prova degli stessi, soprattutto per quelle pronunce di appello già impugnate in Cassazione, ma non ancora definite all’epoca della pronuncia resa dalle SSUU.

L’individuazione della nuova regola giuridica di valutazione ha comportato la valorizzazione di un diverso quadro fattuale, spesso prima non considerato perché irrilevanti.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione potrà pronunciarsi sull'impugnazione solo se la nuova regola interpretativa non abbia reso necessario l'accertamento di nuovi fatti.

In caso contrario, dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con il vincolo per il giudice del rinvio di attenersi alla nuova regola di valutazione e con conseguente riconoscimento alle parti dei poteri di allegazione e probatori derivanti dalla nuova impostazione.

Nel caso di specie, la Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata, poiché resa in applicazione di una regola interpretativa ormai superata: